



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## **R.C. Fabbricati**

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

<b>Area Riservata</b>	pag 2
<b>Garanzie</b>	pag 4
<b>Glossario</b>	pag 5
<b>Condizioni Particolari</b>	pag 7
<b>Condizioni Generali di Assicurazione</b>	pag 8

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

# R.C.T. R.C.O. - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
---	-----------------------	---	---	--

## Sezione Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro

R.C.O.	limiti di risarcimento	====	====	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euro 103.295,00 per sinistro con il limite di</li> <li>Euro 15.495 per ogni infortunato</li> </ul>
Danni d'acqua	limiti di risarcimento	====	Opzionale: con o senza franchigia se con franchigia Euro 26,00	Non previsto

## Garanzie

### Responsabilità civile verso terzi

L'Impresa si obbliga, sino alla concorrenza dei massimi di garanzia indicati nella casella "Responsabilità Civile verso i terzi" su modulo 14.401, a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile derivatigli dalla sua qualità di proprietario e conduttore del fabbricato designato in polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

L'Assicurazione comprende i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato - purché di superficie complessiva non superiore a 4000 metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco e relative strade private, comprese eventuali attrezzature per giochi, **con esclusione di: giostre azionate a motore, attrezzature sportive, capannoni pressostatici e simili.**

La presente garanzia copre anche l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a pagare per danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di caduta di neve dal fabbricato designato in polizza.

L'Impresa inoltre assicura il risarcimento delle somme dovute dall'Assicurato in forza della responsabilità civile derivantegli dalla sua qualità di proprietario e conduttore del fabbricato designato in polizza per danni a cose prodotti da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne soltanto se il danno è conseguente a guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato medesimo **con esclusione dei danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture.**

### Responsabilità civile verso il personale (RCO)

Qualora venga indicato il numero delle persone assicurate alla dichiarazione dell'Assicurato n.1 sul modulo 14.401 l'Impresa risponde, nei limiti appresso indicati, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso il personale dipendente addetto alla vigilanza e custodia del fabbricato, alla ordinaria pulizia delle scale e dei vani di uso comune, alla conduzione o manutenzione degli impianti posti a servizio esclusivo del fabbricato ed assicurato ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) da esso sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

**L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.**

Nel testo che segue, si intendono:

## **Impresa**

Per Impresa s'intende l'impresa assicuratrice Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

## **Assicurato**

Per Assicurato s'intende la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

## **Consumatore**

È inteso come la "persona fisica" che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

## **Fabbricato**

Per fabbricato s'intende l'intera costruzione edile, (valutato in base al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, senza considerare il degrado per vetustà, lo stato di conservazione e d'uso, il tipo di costruzione) comprese recinzioni e dipendenze anche separate costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento (esclusi i pannelli solari), di condizionamento d'aria; gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radio-televisive centralizzate come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

## Limiti di risarcimento

### Responsabilità civile verso terzi

Fermo il disposto dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimi indicati nel riquadro "Responsabilità Civile verso i terzi" sul modulo 14.401. In particolare quanto indicato nella prima casella rappresenta il massimo risarcimento per ogni sinistro, mentre i massimi indicati nelle successive caselle rappresentano rispettivamente il limite per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali (2° cifra) e il limite per danni a cose e animali anche se appartenenti a più persone (3° cifra).

#### Franchigia opzionale

In caso di risposta "SI" alla dichiarazione dell'Assicurato n. 2 sul modulo 14.401 su tutti i sinistri originati da eventi compresi nella garanzia "Responsabilità Civile da spargimento d'acqua" sarà applicata una franchigia fissa di EURO 26 qualunque sia la natura dei danni conseguenti e il numero dei danneggiati.

### Responsabilità civile verso il personale (RCO)

La garanzia viene prestata sino alla concorrenza di EURO 103.295 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, ma con il limite di EURO 15.495 per ogni infortunato.

## 1. Adeguamento garanzia - facoltà di rinuncia in caso di raddoppio degli importi iniziali

Qualora sia indicato l'indice iniziale sul simple di polizza mod. PA.014.401, le somme assicurate, le franchigie, i limiti di risarcimento non espressi in percentuale od in frazioni ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'indice del "costo di costruzione di un fabbricato residenziale", pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, le somme assicurate, le franchigie, i limiti di risarcimento non espressi in percentuale od in frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio all'Assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

**Qualora in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, le franchigie, i limiti di risarcimento non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà delle Parti di rinunciare all'aggiornamento della polizza e le somme assicurate, le franchigie, i limiti di risarcimento non espressi in percentuale od in frazione ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.**

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, l'Impresa proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Mancando l'accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali.

## 2. Operatività della garanzia

La presente polizza non è operativa per quelle garanzie per le quali non sono indicati i relativi dati sul simple di polizza mod. PA.014.401.



# Condizioni Generali di Assicurazione

## 1. Delimitazione dell'Assicurazione

- I) L'assicurazione vale per il territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
- II) Non sono considerati terzi:
  - a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
  - b) quando l'Assicurato sia una Società, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
  - c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla proprietà del fabbricato e degli impianti fissi destinati alla conduzione del medesimo. Se, tuttavia, l'assicurazione riguarda fabbricati ad uso rurale sono sempre considerati terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, esclusi però i danni alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano.

L'assicurazione non comprende salvo patto speciale, i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari.

In ogni caso sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, i danni da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

## 2. Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.

L'assicurazione RCT e RCO non vale per i danni:

- a. da detenzione o impiego di esplosivi;
- b. da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa;
- c. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- d. derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- e. da campi elettromagnetici.

## 3. Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti, ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, **(escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini)**.

#### 4. Forma delle comunicazione dell'Assicurato all'Impresa

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione dell'Impresa oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

#### 5. Pagamento del Premio - Decorrenza dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

L'Assicurato è tenuto a pagare presso la Direzione dell'Impresa o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L'esazione di premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Trascorsi 15 giorni da quello di scadenza del premio, l'Impresa ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto - fermo il diritto ai premi scaduti - o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

In tutti i casi in cui il Contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'allegato "SEPA Direct Debit" che forma parte integrante del contratto.

È facoltà dell'Impresa revocare il frazionamento mensile in caso di contratti poliennali. Tale facoltà potrà essere esercitata ad ogni scadenza annuale previo avviso al Contraente con preavviso non inferiore a 60 giorni.

È in tal caso facoltà del Contraente recedere dal contratto a tale scadenza previo avviso all'Impresa con preavviso non inferiore a 15 giorni.

In tutti i casi in cui il Contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le rate di premio, successive alla prima, devono essere pagate alle scadenze stabilite e il rilascio della quietanza è sostituito dalla conferma di pagamento tramite SMS al numero di cellulare indicato nel contratto. Le modalità del pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato "SEPA Direct Debit" che forma parte integrante del contratto.

#### 6. - Variazioni nel rischio assicurato e clausola "tranquillità"

Premesso che restano confermati:

- Le conseguenze sul diritto alla prestazione assicurativa in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile);
- le esclusioni previste dalla polizza;
- i massimali assicurati,

l'Impresa rinuncia all'obbligo posto a carico del Contraente/Assicurato dall'art. 1898 del Codice Civile circa l'immediata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che,

se le nuove situazioni fossero esistite e fossero state conosciute dall'impresa al momento della stipulazione della polizza, l'Impresa stessa avrebbe comunque accettato di stipulare la presente polizza, ma a condizioni di premio più elevate.

Resta invece confermato l'obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare immediatamente i mutamenti che modificano il rischio aggravandolo in modo tale che se conosciuti dall'Impresa, questa non avrebbe accettato la stipulazione della presente polizza "Responsabilità Civile Fabbricati".

La rinuncia all'immediata comunicazione vale sino alla prima scadenza anniversaria successiva al momento in cui si verificano i mutamenti del rischio, temporanei o definitivi fermo restando che l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificato l'aggravamento.

Se, invece, il Contraente/Assicurato non comunica neppure in occasione di detta scadenza anniversaria le circostanze che hanno aggravato il rischio durante l'anno assicurativo, le pattuizioni previste dal presente articolo diverranno nulle e resterà confermato a tutti gli effetti il disposto del succitato artt. 1898 del Codice Civile.

## **7. Variazioni della persona dell'Assicurato - Alienazione delle cose assicurate**

L'assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stato assegnato il fabbricato designato nel contratto.

Nel caso di fusione della società assicurata con una o più altre, il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

**L'Assicurato, i suo eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso alla Società assicuratrice delle variazioni sopra indicate entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi.**

Nel caso di alienazione delle cose assicurate si applica quanto stabilito dall'art. 1918 del Codice Civile. Se l'acquirente non subentra nel contratto, **l'Assicurato, oltre a pagare il premio eventualmente scaduto, è tenuto ad una penale di uguale importo.**

## **8. Possibilità dell'Impresa di adeguare le condizioni di premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente**

Qualora le tariffe applicate dall'Impresa per la presente polizza subissero modificazioni, l'Impresa ha facoltà di applicare le nuove tariffe, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, a partire dalla scadenza annuale successiva al tempo in cui le modificazioni sono intervenute, comunicando al Contraente la variazione di premio almeno sessanta giorni prima della predetta scadenza annuale.

Nel caso in cui il Contraente non accettasse le modificazioni di premio proposte, avrà la facoltà di risolvere il rapporto assicurativo astenendosi dal pagamento del premio; in caso contrario la polizza si intende rinnovata alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa.

## **9. Assicurazioni complementari presso diversi assicuratori**

Se per i medesimi rischi e per le stesse cose contemplati dalla polizza l'Assicurato stipula polizze complementari presso altri Assicuratori, ha l'obbligo di darne comunicazioni entro

10 giorni. In tutti i casi di coesistenza di assicurazioni complementari, l'impresa concorre al pagamento dell'indennizzo globalmente spettante entro l'ammontare del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo questo contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli Assicuratori secondo i rispettivi contratti esclusa ogni altra responsabilità solidale con gli altri Assicuratori. Nel caso in cui la stessa polizza sia ripartita per quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

## 10. Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

**L'assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.**

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se l'Impresa lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

## 11. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

**L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

## 12. Valore del fabbricato e Assicurazione parziale

Il valore risultante del contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

La regola proporzionale è parimenti applicabile nel caso di somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile derivantegli dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato qualora la superficie di questi ultimi superi il limite di 4000 metri quadrati. L'Impresa, in questo caso, risponde del danno nella proporzione esistente fra la superficie effettiva e quella massima dei suddetti 4000 metri quadrati.

### 13. Durata e proroga della polizza

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (\*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

### 14. Facoltà di recesso - Clausola risolutiva espressa

Nei casi in cui il contratto sia stipulato da un "consumatore", ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, entrambe le Parti possono recedere dall'assicurazione, da comunicarsi all'altra Parte mediante raccomandata a/r o mezzi di comunicazione equivalenti (pec), con preavviso di 30 giorni. Resta espressamente inteso che, qualora il contratto sia stipulato da un soggetto non qualificabile quale "consumatore" (ai sensi dell'art. 3, co. 1°, lett. a, Codice del Consumo) la possibilità di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, è esercitabile dalla sola Impresa.

Oltre ai casi contemplati dalla legge, l'Impresa, fermo il suo diritto ai premi scaduti, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni:

- nei casi di variazione della persona dell'Assicurato;
- nei casi di assicurazione complementari.

L'Impresa si riserva, inoltre, nei casi di morosità, la facoltà di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

### 15. Foro competente e mediazione obbligatoria

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria dove ha sede la Direzione dell'Impresa o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del dispositivo degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Si precisa che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: [mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it](mailto:mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it)
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

## 16. Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.











Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014401-RCF-EDZ-0119 - R.C. FABBRICATI